

REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

che istituisce un dazio antisovvenzioni provvisorio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004, dell'8 marzo 2004⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- (1) Il 21 agosto 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽³⁾ (in appresso denominato «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 luglio 2003 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni sistemi di elettrodi di grafite. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per il prodotto in esame e al conseguente pregiudizio grave considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antisovvenzioni.
- (3) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell'India di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e oggetto di sovvenzioni arrecavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il governo dell'India è stato invitato a prendere parte a consultazioni intese a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Sebbene il governo dell'India non abbia presentato alcuna richiesta di consultazione, le osservazioni formulate per iscritto da tale governo in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al pregiudizio grave subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.
- (4) L'apertura di un parallelo procedimento antidumping, relativo a importazioni nella Comunità dello stesso prodotto originarie dell'India, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽⁴⁾.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati. Alle parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (6) I due produttori esportatori indiani, il governo indiano, nonché i produttori e utilizzatori comunitari e gli importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 197 del 21.8.2003, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 197 del 21.8.2003, pag. 2.